

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1262 del 14/03/2022                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola COMUNE: Anzola dell'Emilia (BO) CORSO D'ACQUA: Torrente Samoggia sponda destra TITOLARE: Ditta individuale Musiani Roberto CODICE PRATICA N. BO15A0032 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-1341 del 14/03/2022                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola

**COMUNE:** Anzola dell'Emilia (BO)

**CORSO D'ACQUA:** Torrente Samoggia sponda destra

**TITOLARE:** Ditta individuale Musiani Roberto

**CODICE PRATICA N.** BO15A0032

### LA DIRIGENTE

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**Viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva

Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**Viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non

pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista l'istanza** assunta al protocollo in data 12/06/2015 con il n. PG/2015/410869, presentata dalla ditta Musiani Roberto, P.IVA 02040091205 con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Magenta, 4, nella persona del suo legale rappresentante e le successive integrazioni assunte al protocollo n. PG/2015/679747 del 21/09/2015 con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Samoggia ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 6,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 20.000 mc, mediante pompa mobile, rilasciata con determinazione regionale n. 6783 del 16/05/2005 (pratica BO15A0032);

**Richiamata** la determinazione n. 6783 del 16/05/2005 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita alla ditta individuale Musiani Roberto, P.IVA 02040091205 con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Magenta, 4, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da torrente Samoggia, in comune di Anzola dell'Emilia (BO) ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2005 (pratica BOPPA1454);

**Considerato** che:

- l'istanza di rinnovo è stata presentata successivamente alla scadenza naturale del titolo e pertanto viene assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione, ai sensi degli artt. 6 e 27 del R.R. 41/2001;

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a irrigazione agricola, calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. a) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa;

- la derivazione **è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 79 del 23/03/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**Preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 29/03/2016 con il n. PG/2016/217336 ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, e che è stato espresso in senso positivo con le seguenti prescrizioni che devono essere contenute nell'atto di concessione:

1. che la derivazione dal Torrente Samoggia dovrà rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore;
2. sia previsto in 20.000 mc/anno il volume massimo d'acqua derivato dal torrente, così come richiesto;
3. sia prevista una portata massima della pompa di 6,5 l/s, così come dichiarato;
4. il concessionario, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06, dovrà provvedere, su indicazione della Regione, all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare annualmente a questa Autorità i risultati delle misurazioni effettuate;
5. sia prevista la derivazione nell'arco temporale da maggio a settembre, così come indicato dall'istanza in oggetto, con rimozione dal corso d'acqua della parte terminale delle apparecchiature di prelievo verificabile dal Servizio durante i restanti mesi, fatte salve diverse disposizioni decretate da codesto Servizio in ottemperanza al provvedimento riguardante la "Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali" durante il periodo estivo;
6. sia previsto che non venga modificato il profilo di fondo del torrente (con buche, paratie, deviazioni del flusso delle acque, ecc.);

**Preso atto inoltre:**

- del parere del Servizio Aree protette, Foreste e sviluppo della montagna acquisito agli atti in data 10/12/2021, con n. PG/2021/189808, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, che è espresso in senso favorevole con la seguente prescrizione:

1. è vietato il taglio della vegetazione arborea presente in loco;

- del parere del Consorzio della bonifica Renana acquisito agli atti in data 25/11/2021, con n. PG/2021/181989, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.41/2001 in data 08/03/2016 con il protocollo n. PG/2016/162017, che pertanto si intende acquisito in

senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

**Verificato** che i quantitativi richiesti sono **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

**Verificata** la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Samoggia - sezione FS Verona-Bologna" codice 061500000000-7.2ER, con stato ecologico scarso ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

**Dato atto** che per il procedimento scaduto inerente la medesima derivazione (pratica BOPPA1454), sono state trasmesse le attestazioni di avvenuto pagamento dei canoni di concessione per gli anni dal 2006 al 2016 per un importo complessivo di € 76,50;

**Vista** la comunicazione assunta al protocollo n. PG/2022/5671 del 14/01/2022 con la quale il titolare dell'istanza di rinnovo di concessione dichiara di non aver prelevato acqua pubblica dal 2015 al 2021 in attesa di regolarizzare la concessione;

**Ritenuto** che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 25/02/2005 per l'importo di € 51,65 (in riferimento al procedimento BOPPA1454), possa essere ricompreso nel presente procedimento BO15A0032;

**Verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 188,00**;

- delle integrazioni per canoni pregressi di concessione per gli anni **2006-2021** per un importo pari ad **€ 15,00**, comprensivo degli interessi legali e adeguamento Istat;

- del canone di concessione per l'anno 2022, per un importo pari ad **€ 44,88**;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, per un importo di **€ 198,35**;

**Considerato** che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- variazione in aumento del prelievo richiesto da 11.400 mc/anno a 20.000 mc/anno;

- variazione in aumento della portata massima richiesta da 5 l/s a 6,5 l/s;

**Ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con variante della concessione richiesta nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente atto;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 14/03/2022 (assunta agli atti al prot. n. PG/2022/41865 del 14/03/2022);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla ditta individuale Musiani Roberto, P.IVA 02040091205 con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Magenta, 4, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente Samoggia, in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), mediante opera di presa mobile in destra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 9, antistante mappale 1, ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 6783 del 16/05/2005.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 6,5 l/s e volume annuo di 20.000 mc;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con



apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2031**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
  - d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
  - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
  - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
  - 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 44,88 per l'anno 2022; importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
  - 4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 6783 del 15/05/2005 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per i canoni per gli anni 2006-2015 a cui sono aggiunti l'adeguamento istat e gli interessi legali dovuti

alla data odierna per un totale di **€ 15,00**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento BOPPA1454), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 198,35**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

- 10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata alla ditta individuale Musiani Roberto, P.IVA 02040091205 con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Magenta, 4, nella persona del suo legale rappresentante.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTMREX X: 674.092, Y: 939.809, in area demaniale, individuata nel Foglio 9, antistante il mappale 1 del NCT del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza della sponda destra del corpo idrico fluviale "Torrente Samoggia - sezione FS Verona-Bologna", codice 061500000000-7.2ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da una pompa mobile con trattore di potenza non superiore a 70 CV regolata alla portata massima di esercizio di 6,5 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 100 mm e ala mobile;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **6,5 l/s**, per complessivi **20.000 mc/anno**;
- D) attraverso un impianto di irrigazione a goccia;
- E) la derivazione può essere esercitata nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, con rimozione della stazione di pompaggio durante i rimanenti mesi;
- F) la risorsa è utilizzata per irrigare un terreno con un'area complessiva di ha 8,94 occupata dalle seguenti colture: asparago per ha 2,80, pero per ha 5,56 e susino per ha 0,58;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", di cui all'art. 152, comma 1, lett. a), della L.R. 3/1999;
- H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

## Art. 2

### Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

## Art. 3

### Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,16 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,20 m<sup>3</sup>/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il prelievo dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, con rimozione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi;

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Nell'esercizio del prelievo è vietato il taglio della vegetazione arborea presente in loco;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde e le fasce di rispetto. In caso di

inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

#### **Art.4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate;

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001,

gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

## **Art.6**

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2031.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2031**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

## **Art. 7**

### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il

termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

## **Art.8**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n. 1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00;

## **Art. 9**

### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito



a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**